



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

L.R. 21/2000

Fondo Regionale per Investimenti Produttivi

BANDO ATTUATIVO

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. _____
Publicato sul Supplemento Ordinario del BURL n. _____

FONDO REGIONALE PER INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 21 e s.m.i. “Interventi per lo sviluppo delle imprese liguri”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Regolamento CE n. 800/2008 del 06 agosto 2008;
- Legge Regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17 maggio 2011;
- Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 approvata dalla Commissione Europea il 28 novembre 2007 con Decisione C(2007) 5618 def. com.

2 - OBIETTIVI DEL FONDO

Ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 21 del 22 marzo 2000, Regione Liguria ha istituito un “Fondo Regionale (di seguito, “Fondo”) quale strumento destinato, a sostenere investimenti produttivi di imprese al fine di conseguire un potenziamento della loro base produttiva, del loro sviluppo tecnologico, della loro competitività e dell’occupazione in generale.

3- SOGGETTI BENEFICIARI ⁽¹⁾

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese di produzione e di servizi alla produzione, iscritte al registro delle imprese ed attive al momento della presentazione della domanda. ⁽¹⁾

Per la definizione di impresa si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003. Ai fini della determinazione della dimensione d’ impresa si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili con il mercato comune dalla Commissione Europea;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione o che si trovino nelle condizioni di difficoltà di cui al punto 7, art.1 del Regolamento n. 800/2008;

⁽¹⁾tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l’impresa dovrà indicare gli estremi dell’istanza presentata alla Camera di Commercio per la variazione dei dati. Non saranno comunque ammissibili istanze di regolarizzazione inoltrate alla C.C.I.A.A. successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se tali regolarizzazioni avessero effetto retroattivo.

4 - LOCALIZZAZIONE

Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito delle strutture operative ubicate nelle aree della Regione Liguria ammesse alla deroga di cui all'art. 87 par. 3 lettera c (ora art. 107 3 c) del Trattato U.E. individuate nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007 – 2013, che risultino nella disponibilità dell'impresa.

5 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento, organici e articolati, riguardanti la realizzazione e ampliamento di unità produttive, il rinnovamento e aggiornamento tecnologico e il potenziamento e ammodernamento delle strutture produttive, relativi alle seguenti attività economiche svolte dall'impresa:

- a) attività di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con l'esclusione - in applicazione ai divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie - degli investimenti riguardanti le attività economiche relative ai settori dell'industria carboniera, dell'industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche;
- b) attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, nel limite dei programmi riguardanti la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alle classi 35.1 e 35.3 della suesposta classificazione, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici;
- c) attività di servizi di cui all'allegato E.

Sono considerati ammissibili gli investimenti avviati a far data dalla presentazione della domanda di agevolazione.

Per avvio di investimento si considera la data del primo titolo di spesa ammissibile ad agevolazione.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione. Per l'ultimazione dell'investimento si considera la data dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.

Il costo totale dell'investimento ammesso ad agevolazione non può essere inferiore ad euro un milione e non può essere superiore a euro cinquanta milioni. Sono esclusi i grandi progetti d'investimento (con spesa ammissibile superiore a cinquanta milioni di euro).

Gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un progetto dettagliato dell'investimento previsto.

Non sono ammissibili gli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

6 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) acquisto di suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del valore degli investimenti ammissibili;
- b) costruzione o acquisto di immobile a condizione che non abbia beneficiato di agevolazioni pubbliche nel corso dei dieci anni precedenti, attestata dal venditore o da altro soggetto qualificato, fino ad un valore massimo del 50% della spesa di investimento ammissibile;
- c) rinnovo, ampliamento e adeguamento degli immobili destinati all'attività;
- d) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, di nuova fabbricazione, necessari al ciclo produttivo e identificati singolarmente;
- e) acquisizione di brevetti, licenze e programmi informatici, nel limite del 50% della spesa di investimento ammissibile;

Per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui ai punti a) e b), la spesa ammissibile è determinata sulla base di apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati iscritti ai rispettivi ordini o collegi, attestante il valore di mercato del suolo e/o di fabbricati e la conformità di fabbricati alle vigenti normative.

Tutte le spese devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Le spese riferite agli attivi immateriali sono ammissibili se utilizzate esclusivamente nell'unità locale interessata dall'investimento, se considerati ammortizzabili, se figurano all'attivo dell'impresa e se rimangono nell'unità locale beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni dal completamento dell'investimento e se acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare controllo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, sul venditore o viceversa.

Le modalità di pagamento ammissibili per le spese ammissibili sono limitate *al bonifico e alle Ri.Ba.*, disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento del finanziamento.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

7- SPESE NON AMMISSIBILI

Sono escluse dai benefici, tra le altre spese, le spese concernenti:

- a) spese per progettazione di arredo e oneri accessori;
- b) l'acquisto di mezzi targati per il trasporto di merci e/o persone (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione);
- c) la gestione corrente dell'impresa, l'acquisto di scorte, le operazioni di mero finanziamento passivo dell'impresa, l'attività di rappresentanza;
- d) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente;
- e) le spese effettuate dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- f) le spese effettuate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- g) le spese fatturate all'impresa richiedente l'agevolazione da altra impresa che si trovi con essa nelle condizioni previste dall'articolo 2359 del cc oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- h) (con riferimento ai Consorzi) le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;
- i) l'acquisto di beni usati o rigenerati;
- j) gli acquisti di impianti, attrezzature, beni immateriali ed altri beni che abbiano un titolo di spesa di importo complessivo imponibile ed ammissibile dei beni agevolabili inferiore ad €516,46;
- k) gli acquisti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria (leasing);
- l) l'acquisto di beni a fini dimostrativi e/o meramente sostitutivi;

8 - REGIME DI AGEVOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO

L'agevolazione, il cui importo massimo non può superare 2 milioni di Euro, viene concessa per il 50% nella forma di contributo a fondo perduto e per il 50% nella forma di finanziamento agevolato.

L'importo dell'agevolazione è concesso nelle seguenti misure, in relazione alle dimensioni d'impresa:

- 10% della spesa di investimento ammissibile per le grandi imprese;
- 20% della spesa di investimento ammissibile per le medie imprese;
- 30% della spesa di investimento ammissibile per le piccole imprese.

La durata massima del finanziamento è fissata in otto anni per gli investimenti relativi a immobili, impianti, macchinari ed attrezzature e di cinque anni per gli investimenti relativi alla sola dotazione di impianti, macchinari ed attrezzature, con rate semestrali posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, ai quali potrà essere sommato un periodo di preammortamento nel limite temporale massimo concesso per il completamento dell'intervento.

Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni è stabilito nella misura di un tasso nominale annuo pari a 0,50 punti percentuali.

La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito che saranno valutate da F.I.L.S.E. a suo insindacabile giudizio.

I beneficiari delle agevolazioni devono apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili rappresentato da capitali propri o da finanziamenti perfezionali per atto scritto non agevolati e non assistiti da garanzie pubbliche.

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per il medesimo intervento, fino alla concorrenza delle intensità massime di aiuto consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea per le specifiche circostanze di ogni caso, fermo restando comunque l'obbligo di cui al punto precedente.

Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità di aiuto consentite dalla disciplina comunitaria ovvero:

- 10% ESL della spesa di investimento ammissibile per le grandi imprese;
- 20% ESL della spesa di investimento ammissibile per le medie imprese;
- 30% ESL della spesa di investimento ammissibile per le piccole imprese.

Gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) della Commissione n. 800 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla G.U.C.E. del 9/8/2008.

9. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE PER LE GRANDI IMPRESE

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una Grande Impresa, quest'ultima dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6/8/2008.

Le grandi imprese potranno beneficiare dei contributi solo se l'aiuto che viene loro concesso ha un effetto di incentivazione, ossia se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del piano d'investimento;
- b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del piano d'investimento;
- c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il piano d'investimento;
- d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del piano d'investimento;
- e) che in mancanza di aiuto, il piano di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.

La grande impresa destinataria dei contributi deve fornire, in un apposito documento un'analisi dettagliata sulla fattibilità del progetto in presenza e in assenza di aiuto. Il documento dovrà dimostrare che il contributo pubblico determina uno o più delle precitate condizioni, fornendo:

- una descrizione dettagliata di come l'intervento sarebbe realizzato in assenza del contributo;
- una descrizione dettagliata di come l'intervento potrà essere realizzato in presenza del contributo.

10 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere redatta esclusivamente sui moduli reperibili presso F.I.L.S.E. S.p.A. o direttamente scaricabili dal sito internet www.filse.it, compilati in ogni loro parte e completi di tutta la documentazione richiesta.

La domanda redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, deve essere obbligatoriamente corredata, a pena di inammissibilità, di idoneo documento di identità.

Le richieste pervenute a F.I.L.S.E. S.p.A. non sottoscritte con firma autografa, sono considerate inammissibili. La domanda deve essere prodotta in bollo.

La domanda deve essere spedita, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata postale, indirizzandola a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16
16122 Genova

Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura:

Fondo Regionale per interventi produttivi (L.R. 21/2000)

Le domande devono essere presentate dall'1 giugno 2013 al 15 luglio 2013 inclusi.

Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti saranno considerate irricevibili.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura dello stesso.

11-DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La domanda (Allegato A) deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica (parte integrante dell'Allegato A) concernente l'organizzazione dell'impresa, delle attività e del piano di investimento;
- b) perizia di stima asseverata da professionisti abilitati iscritti ai rispettivi ordini o collegi riportante l'analitica descrizione del piano di investimento previsto e la valutazione dei relativi costi, l'indicazione degli eventuali titoli abilitativi/autorizzativi necessari per la realizzazione dell'investimento, nonché l'attestazione della congruità dei costi esposti;
- c) elaborati tecnici del progetto (stato attuale, progetto e confronto) predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie ed impiantistiche;
- d) dichiarazione per l'attribuzione del punteggio (allegato B)
- e) documentazione relativa a bilanci ed affidamenti:
 1. per le imprese tenute alla redazione del bilancio:
 - copia degli ultimi 2 bilanci approvati, completi della nota integrativa e del verbale di assemblea; qualora l'impresa sia in possesso di un solo bilancio approvato, l'obbligo è limitato all'invio del medesimo;
 - Bilancio provvisorio al 31/12/2012.

Le imprese costituite a far data dal 1/1/2013 dovranno presentare un bilancio provvisorio sottoscritto dal legale rappresentante.
 2. per le imprese non tenute alla redazione del bilancio:
 - Schemi di bilancio conformi alla IV Direttiva CEE siglati in ogni pagina dal legale rappresentante e relativi agli ultimi 2 esercizi chiusi; qualora l'impresa abbia chiuso un solo esercizio, l'obbligo è limitato all'invio dello schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE relativo a tale esercizio;
 - Schema di bilancio provvisorio al 31/12/2012.

Le imprese costituite a far data dal 1/1/2013 dovranno presentare un bilancio provvisorio sottoscritto dal legale rappresentante.
 3. dichiarazione del legale rappresentante sugli affidamenti (Allegato C)
- f) modulo per la valutazione delle garanzie (allegato D);
- g) documentazione utile a dimostrare l'effetto incentivante da parte delle grandi imprese.

Le garanzie di cui all'allegato D) dovranno essere idonee a garantire adeguatamente il prestito rimborsabile e F.I.L.S.E. potrà richiedere documentazione integrativa della stessa.

12 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla *Legge Regionale 25/11/2009 n. 56 recante le "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e al *Regolamento Regionale di attuazione n. 2 del 17 maggio 2011*.

Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del medesimo al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda.

Le domande saranno esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità, la completezza e l'idoneità della documentazione presentata nonché il merito di credito dell'impresa.

Sono considerate ammissibili le domande per le quali il sopra indicato esame abbia riportato esito positivo.

A ciascun intervento giudicato ammissibile vengono attribuiti i seguenti punteggi che ne determinano la posizione in graduatoria.

CRITERI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO	
Impatto occupazionale diretto ² , con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro	Incremento occupazionale ³ X 3 punti (il punteggio si ottiene moltiplicando il valore relativo all'incremento occupazionale per 3)	
	In caso di incremento occupazionale, alle iniziative che presentino un incremento del dato riferito agli occupati a tempo indeterminato viene attribuito un punteggio aggiuntivo così calcolato: Incremento occupati ³ a tempo indeterminato X 1,5 punti (il punteggio si ottiene moltiplicando il valore relativo all'incremento degli occupati a tempo indeterminato per 1,5)	
	l'incremento degli occupati ³ appartenenti a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro (dei cui ai punti 18), 19) e 20) dell'art. 2 del Reg.to 800/2008) comporta l'attribuzione di una maggiorazione di punteggio pari a 2 punti	
Dimensione dell'impresa	Intervento presentato da PMI	2 punti
Tipologia dei piani di investimento	- realizzazione di nuova unità produttiva	3 punti
	- ampliamento	2 punti
	- ammodernamento	1 punto
Settore di attività riguardante l'investimento	- settore manifatturiero	3 punti
	- settore servizi	1 punto

Le agevolazioni saranno assegnate ai beneficiari secondo l'ordine assunto in graduatoria fino alla concorrenza delle somme disponibili.

² Numero occupati determinati dall'investimento rilevato, con riferimento all'unità locale oggetto dell'intervento, come differenza positiva tra il dato previsto "a regime" (i dodici mesi successivi alla data di ultimazione del piano di investimento) e quello riferito ai dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Il numero degli occupati è espresso in U.L.A., corrisponde a quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento ed è determinato con riferimento ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro unico del lavoro, compreso il personale in Cassa Integrazione Guadagni con esclusione di quello in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

³ Differenza positiva tra il dato occupazionale previsto "a regime" (i dodici mesi successivi alla data di ultimazione del piano di investimento) e il dato riferito ai dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

A parità di punteggio sarà preso in considerazione il maggior valore dell'incremento occupazionale e, in caso di ulteriore parità, il maggior importo di investimento ammesso.

L'attività istruttoria si concluderà entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte degli Uffici F.I.L.S.E., con la comunicazione, ai soggetti proponenti, dell'esito positivo o negativo delle valutazioni sulle istanze di agevolazione presentate.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nel provvedimento di concessione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Il richiedente o chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della L.R. 25/11/2009 n. 56 e suo regolamento di attuazione può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

F.I.L.S.E. S.p.A., per le valutazioni relative agli interventi per i quali è stata richiesta l'agevolazione, si avvale di un Comitato tecnico da essa stessa costituito con apposita determinazione.

Il Comitato tecnico è composto da tre esperti qualificati in materia, due dei quali designati dalla Regione Liguria e uno designato dalla stessa F.I.L.S.E. S.p.A..

13 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

La rendicontazione finale di spesa relativa all'agevolazione concessa dovrà essere inviata a F.I.L.S.E. entro il termine di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento.

L'impresa dovrà inviare a F.I.L.S.E. formale richiesta di erogazione secondo le seguenti modalità:

1) erogazione del prestito a titolo di anticipazione.

Dal momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato l'impresa potrà richiedere l'erogazione dell'intero finanziamento concesso, a titolo di anticipazione, subordinatamente al rilascio di idonea fidejussione bancaria e/o assicurativa e/o garanzia, rilasciata da soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 T.U.B., secondo lo schema che verrà allegato al provvedimento di concessione, a garanzia dell'importo erogato, che garantirà il regolare completamento dell'investimento e che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto.

Le garanzie reali e/o le fideiussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del T.U.B, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche ai fini dell'erogazione dell'anticipazione.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo l'impresa dovrà produrre:

- A. comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici F.I.L.S.E., sulla base del fac-simile fornito con il provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- B. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non aver ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea o altrimenti di averli rimborsati o depositati in un conto bloccato o di non doverli restituire in quanto ricevuti secondo la regola de minimis - cosiddetto Effetto Deggendorf - ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione;

2) erogazione acconto.

L'impresa potrà richiedere un acconto, nella misura del 50% dell'agevolazione concessa o del contributo a fondo perduto (qualora il finanziamento agevolato sia stato erogato a titolo di anticipazione), al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del progetto ammesso con la delibera di concessione, a seguito:

a) della formulazione di apposita richiesta di erogazione, che dovrà contenere:

- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni attestante la data e modalità di pagamento dei titoli di spesa allegati alla richiesta di erogazione e attestante che gli stessi:
 - sono conformi ai documenti originali;
 - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 6 del bando, e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 7 del bando;
- comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici F.I.L.S.E., sulla base del fac-simile fornito con il provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- copia titoli di spesa relativi a tutte le spese rendicontate.

3) erogazione del saldo.

L'erogazione del saldo dell'agevolazione contributo o del contributo a fondo perduto (qualora il finanziamento agevolato sia stato erogato a titolo di anticipazione) avverrà ad ultimazione dell'investimento e a seguito dell'invio a F.I.L.S.E. della relativa rendicontazione, previa verifica della correttezza della documentazione di spesa presentata.

Alla richiesta di saldo da presentarsi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza per l'ultimazione dell'intervento dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- A. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa allegati alla richiesta di erogazione e che gli stessi:
 - sono conformi ai documenti originali;
 - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 6 del bando, e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 7 del bando;
- B. copia dei titoli di spesa relativi a tutte le spese rendicontate;
- C. comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici F.I.L.S.E., sulla base del fac-simile fornito con il provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- D. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- E. relazione illustrativa sul programma realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti.

E' facoltà del beneficiario richiedere direttamente l'erogazione dell'intera agevolazione concessa a saldo, con le modalità sopraesposte.

14 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) eseguire gli investimenti nel termine stabilito nel provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;

- b) chiedere autorizzazione a F.I.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dello stesso. Le suddette variazioni potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al ricevimento della delibera di concessione;
- c) realizzare una spesa di investimento ammissibile non inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed ammissibile non potrà essere inferiore ad Euro 1.000.000,00;
- d) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del programma di investimento;
- e) dare tempestiva comunicazione nel caso in cui l'impresa intenda rinunciare in tutto od in parte all'esecuzione dell'intervento;
- f) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo all'impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
- g) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando fino al momento del completamento dell'investimento e della richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione;
- h) conservare a disposizione della Regione e di F.I.L.S.E. S.p.A. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- i) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa;
- j) non trasferire a qualsiasi titolo e non destinare ad usi diversi da quelli previsti nel piano d'investimento, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di cinque anni dal completamento dell'investimento, salvo la loro sostituzione con beni analoghi ed almeno di pari valore, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico;
- k) mantenere l'investimento agevolato nelle aree ex 87 3C (ora art. 107 3 c) del territorio regionale per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell'intervento. Sono esclusi dall'obbligo di mantenimento quegli impianti e attrezzature diventati obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico a condizione che l'attività economica venga mantenuta nell'area interessata per tale periodo;
- l) mantenere l'occupazione prevista per almeno tre anni dall'entrata a regime;
- m) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche e i controlli che F.I.L.S.E. riterrà di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- n) rispettare le prescrizioni previste dal contratto di finanziamento stipulato con F.I.L.S.E.

VARIAZIONE DEL SOGGETTO

Nel caso in cui l'impresa (d'ora in poi denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione,

scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare tempestivamente F.I.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

L'impresa che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (d'ora in poi denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.

Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza sopracitata per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione, deve fornire:

- nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda altro negozio giuridico assimilato con cui venga trasferita la gestione dell'azienda o di un ramo di essa:
 - copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, i beni oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B, attestante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal bando per i soggetti beneficiari;
 - dichiarazione di impegno da parte dell'impresa B, al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
 - relazione redatta a cura dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nell'iniziativa e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;
- nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda o altro negozio giuridico assimilato con cui venga trasferita la proprietà d'azienda o di un ramo di essa :
 - dichiarazione dell'impresa A in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione delle attività riferite all'iniziativa;
 - relazione redatta a cura dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nell'iniziativa e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a F.I.L.S.E. S.p.A. entro il termine di 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni FI.L.S.E. S.p.A. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

15 - REVOCHE

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
3. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando;
4. il beneficiario non impieghi capitale proprio o finanziamenti non agevolati e non assistiti da garanzie pubbliche in misura pari almeno al 25% dei costi ammissibili.

FI.L.S.E. provvederà alla verifica dell'impatto occupazionale.

In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

Il procedimento di revoca è attuato in conformità alle norme di cui alla Legge regionale 25/11/2009 n. 56.

Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio dandone adeguata motivazione.

Il procedimento ha una durata di 90 giorni e l'impresa ha un termine pari ai 2/3 di quello previsto per la durata del procedimento per poter inviare osservazione in merito alla comunicazione della revoca stessa.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della L.R. 25/11/2009, n. 56 e al regolamento regionale n. 2 del 17/05/2011, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il provvedimento finale deve contenere le motivazioni della decisione ed, altresì, deve indicare le autorità cui presentare ricorso ed i termini per la sua proposizione.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà il recupero del finanziamento eventualmente già erogato, gravato degli interessi pari al tasso legale maggiorato di 300 punti base, calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

16 - CONTROLLI

La Regione e la FILSE S.p.A. possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state agevolate.

F.I.L.S.E. è tenuta ad effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni prodotte nel corso delle diverse fasi nelle quali è articolato il procedimento regolato dal presente provvedimento.

17 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. S.p.A.